

**Ill.mo Sig. Presidente della Regione Sardegna On.le Christian Solinas
in qualità di Presidente della Giunta Regionale**

Oggetto: Ricorso avverso la direttiva dell'Assessora dell'Agricoltura, note 2109/Gab del 13.09.2019, 2129/Gab del 19.09.2019 e 2164 del 30.09.2019, ai sensi dell'art. 41 della L. Cost. n. 3 del 1948 "Statuto della Regione Autonoma della Sardegna" e dell'art.4, lettera p, della L.R. n.1 del 1977 -

Le scriventi OO.SS., rappresentative del Comparto dirigenti del Sistema Regione della Regione Autonoma della Sardegna, a tutela delle prerogative, della dignità e degli interessi dei propri iscritti, ed affinché l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici regionali siano in ogni tempo aderenti alle esigenze del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione regionale nell'interesse dei cittadini sardi, rappresentano quanto segue, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- nota dell'Assessore regionale dell'Agricoltura prot. n°2109/Gab del 13.09.2019;
- nota dell'Assessore regionale dell'Agricoltura prot. n°2129/Gab del 19.09.2019;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

E ciò sulla base degli elementi di fatto e diritto che, qui di seguito, si espongono.

Fatto

L'Assessora dell'Agricoltura pro tempore, Sig.ra Gabriella Murgia, attraverso due distinte note (2109/Gab del 13.09.2019 e 2129/Gab del 19.09.2019) ha impartito una direttiva ai dirigenti dell'Assessorato dell'Agricoltura, finalizzata ad imporre la trasmissione, alla sua attenzione, delle bozze delle determinazioni di competenza dirigenziale, al fine di ottenere una generalizzata conoscenza preventiva sugli atti dei Servizi. Scrive l'Assessora *"chiedo con la presente che le Vs. determinazioni mi siano inviate tempestivamente in bozza, quindi prima della loro definitiva predisposizione ed emanazione. Ciò, in particolare, per consentirmi di conoscere preventivamente e valutare le varie questioni e vicende relative, che tra l'altro possono essere fatte oggetto di controllo ad opera dei Consiglieri regionali e della Giunta regionale, nonché di annullamento d'ufficio in base al comma 8 del cit. art.21"* (vedi allegata nota Assessore dell'Agricoltura n.2109/GAB del 13/09/2019).

Il Direttore generale e i dirigenti, tutti, dell'Assessorato dell'Agricoltura, con una nota (n. 15822/VII.1 del 18/09/2019 allegata alla presente) hanno rappresentato alla stessa Assessora dell'Agricoltura, che *"la richiesta di inviare tempestivamente in bozza, quindi prima della loro definitiva predisposizione ed emanazione, le determinazioni dirigenziali non risulta prevista dal comma 9 dell'art.21 ed una sua diversa applicazione fa venire meno sia i principi che le esplicite previsioni del richiamato art.8 della L.R.31/1998, con tutte le possibili conseguenze in termini di responsabilità dell'azione amministrativa, propria dei dirigenti, non ultima anche quella erariale"*.

Nella stessa nota, i dirigenti su indicati, hanno anche rappresentato *"per converso il soddisfare le necessità di conoscenza e di condivisione, intese come azione informativa sulle diverse attività in svolgimento, rappresentano elementi di indiscussa valenza"*.

I dirigenti dell'Assessorato dell'Agricoltura hanno quindi, nello spirito di leale collaborazione tra la direzione amministrativa e la direzione politica, fornito i necessari elementi e la totale disponibilità all'Assessora Murgia per inquadrare, correttamente e nel rispetto delle norme vigenti, le necessità di conoscenza e di condivisione delle attività in essere, da questa rappresentata.

Dopo questo riscontro, l'Assessora non solo ha ignorato la corretta lettura del dettato normativo suggerita dai dirigenti, ma ha reiterato la sua erronea interpretazione e ha ribadito la richiesta di ottenere i provvedimenti dirigenziali in bozza, asserendo *“ciò anche allo scopo di porre la sottoscritta (Assessore dell'Agricoltura) quale autorità politica competente, in condizioni di conoscere preventivamente il contenuto delle misure da voi (dirigenti dell'Assessorato dell'Agricoltura) ipotizzate, in vista di ogni possibile conseguenza, sia in sede di controllo, che in sede più genericamente politica”*.

Chiudendo infine la propria nota in termini perentori ed inequivocabili *“Insisto pertanto nel richiedere che la mia direttiva trovi immediata e piena applicazione da parte vostra”* (vedi allegata nota Assessore dell'Agricoltura n.2129/GAB del 19/09/2019).

Successivamente, ed a seguito della nota delle scriventi n.13/19 del 27.09.2019 con la quale si è chiesto il ritiro delle disposizioni, l'Assessora Murgia ha trovato il modo di ribadire la sua tesi e specificamente la direttiva ai dirigenti (indicati in modo improprio tra i destinatari della nota n. 2164 in data 30.09.2019, di riscontro a queste Segreterie regionali); si allegano quindi entrambe le note.

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono illegittimi e gravemente lesivi sia degli iscritti alle scriventi associazioni sindacali, sia delle medesime associazioni, poiché ne minano il ruolo e la credibilità nei confronti dei loro aderenti. Per questa ragione, le sottoscritte sigle sindacali li impugnano, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti

Motivi di ricorso

L'atto, e cioè la direttiva impartita ai dirigenti da parte dell'Assessora dell'Agricoltura, pro tempore, Sig.ra Gabriella Murgia, è illegittimo, perché lede il principio della distinzione tra le funzioni di direzione politica, riconosciute all'Organo politico, e quelle di direzione amministrativa, attribuite ai dirigenti in via esclusiva (art. 8 Legge Regionale 13 novembre 1998 n.31). L'erronea ed arbitraria interpretazione fatta dall'Assessora, in ordine a quanto stabilito dal comma 9 dell'art.21 della citata L.R. n.31/98, espone i dirigenti che dovessero osservare la direttiva in argomento, a tutte le possibili conseguenze in termini di responsabilità amministrativa, contabile e finanche penale.

D'altra parte l'inosservanza, da parte dei dirigenti, della illegittima direttiva impartita, potrebbe esporre gli stessi a possibili provvedimenti e sanzioni disciplinari da parte della stessa Assessora.

Ove, poi, si volesse mantenere questo sistema di indebita ingerenza dell'Assessore sulle attività dei dirigenti, verrebbe, poi, da chiedersi se le eventuali responsabilità, civili, penali o contabili dei provvedimenti debbano ricadere sul dirigente che sottoscrive il provvedimento oppure, come sarebbe più naturale, sull'Assessore che ne determina e controlla il contenuto.

Dovrebbe bastare l'attenta lettura della norma a rendere evidente l'infondatezza della pretesa, dato che la stessa prevede che all'Assessore siano comunicate le determinazioni e non la loro bozza. Prevede, insomma, che i dirigenti **prima** adottino in piena autonomia ed indipendenza i provvedimenti di loro competenza, e solo **dopo** averli adottati tali provvedimenti siano comunicati all'Assessore, per una ragionevole esigenza di informazione e raccordo con l'organo politico. Solo rispettando quest'ordine, infatti, vengono adeguatamente salvaguardate, da una parte le prerogative dei dirigenti e, dall'altra, le esigenze di raccordo tra struttura amministrativa e organo politico.

In definitiva, i provvedimenti oggetto del presente ricorso sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento perché, sulla base delle circostanze sopra dedotte, sono viziati per:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della LR. n°31/1998;

-violazione del principio generale, anche di rilevanza costituzionale, della separazione tra le competenze dell'organo politico e quello amministrativo;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, illogicità ed irragionevolezza;
-sviamento di potere, poiché il potere di indirizzo e controllo dell'Assessore è esercitato in maniera sviata rispetto al fine che gli è stato attribuito, il quale non contempla (e non può contemplare per il principio di cui al punto precedente) l'ingerenza sulle prerogative dirigenziali.

Richiesta di sospensione efficacia del provvedimento e annullamento

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati è stata sopra descritta. Quanto al pericolo derivante dalla loro efficacia, che induce a richiederne l'immediata sospensione, si osserva quanto segue.

I provvedimenti impugnati, come sopra descritto minano e restringono in maniera intollerabile l'esercizio delle proprie competenze da parte dei dirigenti. E così facendo ingenerano un'incertezza tale da provocare l'arresto dell'intera attività dell'Assessorato.

A ciò si aggiunga che, avendo l'Assessore avvocato a sé il potere di controllare e sindacare nel merito i provvedimenti che ancora non sono stati adottati, non solo si determinerebbe un evidente rallentamento ed intralcio all'attività della struttura amministrativa, ma si ingenererebbe anche notevole incertezza sulla responsabilità per il contenuto dei provvedimenti e per gli eventuali ritardi nella loro adozione. In tal caso, infatti, simili responsabilità non potranno che ricadere sull'Assessora che, con la sua illegittima ingerenza, ha inciso sull'esercizio delle competenze dirigenziali. Tuttavia i provvedimenti saranno pur sempre sottoscritti dai dirigenti, i quali potrebbero vedersi imputare responsabilità che non dipendono da loro. Ed in tal modo si avrà un evidente proliferare di domande di manleva e rivalsa che nuocciono sicuramente al buon andamento dell'Amministrazione.

I provvedimenti, poi, arrecano un vulnus intollerabile anche alle scriventi sigle sindacali, poiché la loro perdurante efficacia è talmente dannosa per i dipendenti da indebolire fortemente l'efficacia dell'azione da parte delle sigle sindacali a cui aderiscono, e quindi la credibilità delle stesse..

In questa situazione né le odierne ricorrenti, né i loro aderenti possono tollerare l'ulteriore protrarsi degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Per questi motivi, e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della L. Cost. n. 3 del 1948 "Statuto della Regione Autonoma della Sardegna" e dell'art.4, lettera p, della L.R. n.1 del 1977, si chiede all'Illustrissimo Sig. Presidente della Regione, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, di voler sottoporre alla stessa Giunta Regionale l'atto (direttiva) dell'Assessora dell'Agricoltura, pro tempore, Sig.ra Gabriella Murgia, perché ne dichiari l'illegittimità e, con proprio decreto, proceda con l'annullamento d'ufficio. Si chiede altresì, nelle more dell'esame da parte della Giunta, che il Sig. Presidente voglia, con proprio provvedimento sospendere con immediatezza l'efficacia della citata direttiva fino alla pronuncia della Giunta Regionale.

Queste Segreterie, anticipando di avere già conferito mandato ai propri legali sullo specifico aspetto, comunicano infine che i dirigenti dell'Assessorato dell'Agricoltura si limiteranno a fornire tempestivamente tutte le determinazioni adottate ed ogni altra informazione sulla propria attività rientrante nell'ambito della leale collaborazione con l'Organo politico.

Distinti saluti

CGIL-FP

Enrico Lobina



UIL-FPL

Giampaolo Spanu



S.A.Di.R.S.

Corrado Rossi



SDIRS

Cristina Malavasi

